

Allegato 1: descrizione delle modifiche proposte alla scheda della M5 del PSR

MISURA 05 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (ARTICOLO 18)

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene investimenti di prevenzione e di ripristino di danni derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Essa si articola in due ambiti: a) calamità naturali di tipo biotico; b) avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Per quanto riguarda il primo ambito, negli ultimi anni in Piemonte si sono verificati danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture causati da fitopatie di particolare gravità (es.: flavescenza dorata della vite, batteriosi dell'actinidia, sharka del pesco) che rappresentano una grave minaccia, come evidenziato nell'analisi SWOT (punto R2.4 – Fitopatie di difficile controllo) e nell'individuazione dei fabbisogni (F10 – Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) . In alcune aree i danni provocano ripercussioni non solo sulle singole colture, ma anche sulle filiere collegate. Tali fitopatie implicano oggettive difficoltà di lotta a causa della loro complessità, possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi e coinvolgono anche la gestione del territorio. Devono essere intraprese sia azioni di prevenzione a livello territoriale che misure di ripristino del potenziale produttivo. [Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica quali le malattie di categoria A in animali detenuti. Nello specifico si fa riferimento alla Peste Suina Africana \(PSA\), malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici.](#)

(omissis)

8.2.5.3.1. 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

Sottomisura 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, articolata in ~~due~~ tre tipologie di intervento, sostiene:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;

- tipologia 2: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione di vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori (flavescenza dorata della vite, sharka delle drupacee, batteriosi dell'actinidia) o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*, *Anoplophora spp.*) e degli organismi nocivi di nuova introduzione.

- [tipologia 3: investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.](#)

(omissis)

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:
(*omissis*)

- [Regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale \(«normativa in materia di sanità animale»\);](#)
- [Regolamento \(UE\) 2018/1882 della Commissione relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;](#)
- [Regolamento \(UE\) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;](#)
- [Regolamento delegato \(UE\) 2020/687 della Commissione che integra il Regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;](#)
- [Decreto del Ministero della Salute n.1195 del 18/01/2022 “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”.](#)

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

[Per le tipologie 1 e 2:](#)

- Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;
- Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

[Per la tipologia 3:](#)

- [Aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi.](#)

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Investimenti in azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico riguardanti:

[Per le tipologie 1 e 2:](#)

- investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi analoghi) e per l'utilizzo di materiali durevoli atti alla produzione di colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità. La produzione di materiale vivaistico non rientra fra i costi ammissibili.

[Per la tipologia 3:](#)

- [investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, al fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti, in stretta coerenza con le indicazioni di cui al DL n. 9 del 17/02/2022 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana \(PSA\)” e relativi atti applicativi nazionali e regionali, ovvero realizzare, o adeguare](#)

a criteri di biosicurezza elevata: le zone filtro all'ingresso delle strutture di allevamento; le canalizzazioni dei percorsi interni ed esterni degli animali e del personale; le reti antipassero alle finestre; le reti perimetrali che circondano l'area di allevamento; i mezzi di pulizia delle aree di stabulazione; la cartellonistica interna ed esterna; i box di quarantena per i nuovi capi in ingresso.

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le tipologie 1 e 2, gli interventi possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati da fitopatie e organismi nocivi delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. Nel caso in cui i beneficiari siano enti pubblici, gli interventi sono ammissibili a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Per la tipologia 3, possono accedere al sostegno le aziende zootecniche titolari di allevamento suinicolo iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed alla Banca dati nazionale zootecnica, con propria situazione aggiornata; la consistenza media dell'allevamento deve essere almeno pari a 10 UBA; deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 60 del Reg. 1305/2013, saranno considerate valide tutte le spese sostenute a partire dal 5/1/2022, data della prima segnalazione ufficiale dell'epidemia in Piemonte.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande farà riferimento ai seguenti criteri:

Per le tipologie 1 e 2:

- entità del potenziale agricolo a rischio;
- grado di rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione.

Per la tipologia 3:

- tipologia di allevamento, con priorità agli allevamenti in ambiente confinato, il cui ruolo economico è prioritario nel mantenimento della filiera dei prodotti italiani a base di carne suina, e in subordine agli altri allevamenti;
- area di rischio in cui è situato l'allevamento, con priorità alla zona di restrizione II (c.d. area infetta), quindi alla zona di restrizione I (c.d. area di sorveglianza) e infine all'area indenne. A parità di punteggio, verrà poi data priorità ai beneficiari di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è pari a:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli beneficiari;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari o da enti pubblici.

[Per la tipologia 3, il contributo massimo concedibile per azienda è pari a 100.000 Euro.](#)